



**ACCORDO CONTRATTUALE PER OSPITALITA' E PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E ADULTI INABILI PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (RSA) TAVARNELLE**

Il giorno 11 (undici) del mese di Aprile dell'anno 2014, presso la sede dell'Azienda USL \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ dell'Antella, 58 - 5012 Bagno a Ripoli,

TRA  
l'Azienda Unità Sanitaria Locale \_\_\_\_\_ di seguito Az. USI \_\_\_\_\_ con sede legale a  
Firenze, Piazza S. Maria Nuova n. 1 - Partita IVA e Codice Fiscale 04612810483 - rappresentata  
nella persona della *Dr.ssa* \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_ non in proprio ma nella sua qualità di Direttore della \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ in esecuzione della  
deliberazione del Direttore Generale n. 834 del 05/11/2013;

E  
la \_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ nella persona del suo legale rappresentante sig.ra \_\_\_\_\_ nata a  
\_\_\_\_\_ che interviene nel presente atto per la \_\_\_\_\_

Vista la normativa nazionale, regionale, le deliberazioni e le note regionali in materia, in quanto applicabili al rapporto oggetto del presente accordo contrattuale e in particolare:

- il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e s.m.i di riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della Legge 23.10.1992, n. 421, art. 8. e s.m.i;
- la Legge 8.11.2000, n. 328, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali e il successivo D.P.C.M. 14.02.2001 n. 308, concernente i requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio delle strutture e dei servizi a ciclo residenziale e semiresidenziale;
- la L.R.T. 24.02.2005, n. 40, di disciplina del Servizio Sanitario Regionale;
- la L.R.T. 24.02.2005, n. 41, concernente il sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale;
- la L.R.T. n. 66 del 2008, istitutiva del Fondo per la non Autosufficienza;
- la L.R.T. n. 82 del 2009 (come modificata dalla L.R.T. n. 49 del 2010), di disciplina per l'accREDITAMENTO delle strutture e dei servizi alla persona del Sistema sociale integrato;
- il D.P.C.M. 14.02.2001, atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie;

- la Delibera G.R.T. n. 402 del 26.04.2004, "Azioni per la riqualificazione del processo assistenziale a favore delle persone anziane non autosufficienti in attuazione del P.S.R. 2002/2004 di cui alla delib. C.R.T. 60/2002 e rideterminazione della quota capitaria sanitaria in R.S.A";
- la Deliberazione G.R.T. n. 364 del 22.05.2006, modifiche alla delibera G.R.T. 597/2005. Nuove Direttive per l'erogazione dell'assistenza programmata di medicina generale a soggetti ospiti in residenze sanitarie assistite e in residenze assistite;
- il D.P.G.R.T. del 26.03.2008, n. 15/R, Regolamento di attuazione dell'art. 62 della L.R.T. 41/2005;

**PREMESSO CHE:**

Il Comune di \_\_\_\_\_ ha autorizzato al funzionamento la \_\_\_\_\_ per complessivi n. 30 posti di cui 25 non autosufficienti e n. 5 autosufficienti con provvedimento dirigenziale prot. n. 5169 del 18/07/2012 e che la stessa risulta accreditata, ai sensi della L.R. 82/09, con atto n. 12033 del 30/06/2011, a seguito della dichiarazione sostitutiva presentata dal soggetto gestore in data 29/06/2011.

- Il legale rappresentante della struttura sopra menzionata, sotto la propria responsabilità dichiara che:
- a. la RSA è in possesso dei requisiti previsti dall'accreditamento per l'erogazione di prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
  - b. al gestore della struttura in parola non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D.Lgs 231/01 che impediscono di contrattare con gli Enti Pubblici;
  - c. il gestore è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 68/99, avendo presentato domanda secondo legge.

CONSIDERATO che la Deliberazione C.R.T. 15 gennaio 1991, n. 5, "*Rideterminazione spesa capitaria giornaliera dell'assistenza diretta alle persone, assistenza infermieristica e degli interventi di riabilitazione funzionale, assicurati dalle strutture residenziali ai propri ricoverati non autosufficienti*" che, all'art. 17, comma 1, 2 e 3 dell' allegato "C" (schema di convenzione) stabiliva, tra l'altro, che in caso di brevi assenze per motivi sanitari non superiori a sette (7) giorni, per soggiorni climatici non superiori a quindici (15) giorni e per ricoveri ospedalieri non superiori a 60 giorni è assicurato il mantenimento del posto e che per il suddetto periodo viene corrisposto all'Istituto una percentuale della retta concordata (non inferiore al 30%);

VISTA la nota del Dirigente Responsabile U.O.C. Strutture Comunitarie e di Ospitalità del 31/03/1995, prot. III11729/SA/2, con la quale si conferma che "*l'onere della retta, nei limiti della quota percentuale dedotta in convenzione è riconosciuta esclusivamente a titolo di conservazione del posto ... venga sostenuto soltanto a carico del bilancio di parte sociale. ...*"

ACQUISITO, pertanto, che detta percentuale è a totale carico del fondo sociale di competenza delle amministrazioni comunali (anche se gestito dalla Società della Salute), così come stabilito dalla citata deliberazione n. 5/1991;

CONSIDERATO necessario e opportuno, per garantire la continuità assistenziale degli ospiti delle strutture in parola nell'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione a favore di soggetti anziani non autosufficienti e/o adulti inabili, procedere alla sottoscrizione dell'accordo contrattuale tra l'Az. USL \_\_\_\_\_ il soggetto sopra indicato.

Premesso ciò e al momento nulla ostando al funzionamento della struttura in parola, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue, dando atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale.

#### **ART. 1**

##### **Soggetti destinatari delle prestazioni**

Nell'ambito della programmazione degli interventi sanitari e nei limiti indicati dalla normativa regionale, l'Az. USL \_\_\_\_\_ avvale della RSA \_\_\_\_\_ di seguito identificata con il termine Struttura) per le prestazioni sanitarie in favore di anziani non autosufficienti e adulti inabili, non altrimenti assistibili a tempo pieno nel proprio domicilio, segnalati dai servizi socio-sanitari territoriali competenti secondo le procedure vigenti presso l'Az. USL \_\_\_\_\_ per l'ammissibilità alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale.

#### **ART. 2**

##### **Prestazioni**

Le prestazioni da erogare devono corrispondere ai requisiti previsti per l'autorizzazione e l'accreditamento di cui alla L.R.T. 82/2009 e successive modifiche, nonché rispettare la normativa vigente in materia.

#### **ART. 3**

##### **Accesso preferenziale**

La Struttura, autorizzata per il numero di posti riportati in premessa mette a disposizione, senza impegno ad utilizzarli, i propri posti autorizzati, in via prioritaria a utenti dell'Az. USL \_\_\_\_\_, qualora non utilizzati, a utenti di altre Aziende sanitarie della Toscana e, in subordine, a privati cittadini nei confronti dei quali, nel caso in cui siano residenti nel territorio della Az. USL \_\_\_\_\_ non verrà corrisposta la quota sanitaria in mancanza di impegnativa aziendale.

#### **ART 4**

##### **Ammissioni**

L'ammissione di una persona da parte dell'Az. USL \_\_\_\_\_ avviene sulla base di un Progetto di assistenza personalizzato (PAP), definito dalla competente Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM);

Per l'ammissione a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), il soggetto interessato dovrà possedere apposita impegnativa rilasciata dall'Az. USL \_\_\_\_\_ ovvero, nelle more del rilascio dell'impegnativa comunicazione scritta mediante documento scannerizzato inviato in allegato tramite mail o PEC dell'Ufficio amministrativo dell'Azienda sanitaria competente - nella quale

viene indicata la struttura prescelta dall'utente - l'adeguatezza dell'intervento richiesto, il periodo autorizzato e l'importo della quota sanitaria.

Accertata la regolarità della documentazione la Struttura accoglie l'ospite dandone immediata comunicazione all'Ufficio dell'Az. USL \_\_\_\_\_ che ha emesso l'impegnativa, ovvero inviata la comunicazione nelle more del rilascio dell'impegnativa.

Qualora sia richiesto all'utente, o a chi ne esercita la tutela giuridica, la sottoscrizione di una lettera contratto per regolamentare i rapporti ospite-struttura, si precisa che tali accordi non possono, comunque, risultare contrastanti da quanto contenuto nel presente accordo contrattuale.

Con la stipula dell'accordo contrattuale la Struttura si impegna al rispetto di quanto sopra detto.

L'Azienda sanitaria provvederà al rilascio dell'impegnativa tenendo conto del numero di quote massime e del budget aziendale annuale definito dall'azienda sanitaria.

La Struttura in possesso dei requisiti aggiuntivi specifici, potrà aderire ai moduli specialistici previa sottoscrizione di apposito protocollo.

#### **ART. 5**

##### **Dimissioni**

La persona ospitata, con quota sanitaria a carico dell'Az. USL \_\_\_\_\_ non potrà essere dimessa, qualora non avvenga per diretta volontà dell'interessato o di chi ne esercita tutela giuridica, senza una preventiva comunicazione all'Az. USL \_\_\_\_\_ senza il coinvolgimento nella decisione del Comune interessato oltre che della persona interessata o di chi ne esercita tutela giuridica e dei suoi familiari.

La Direzione della Struttura è tenuta a comunicare tempestivamente all'Az. USL \_\_\_\_\_ avvenuta dimissione dell'ospite.

#### **ART. 6**

##### **Retta giornaliera**

La retta giornaliera prevista per la Struttura è onnicomprensiva ed è così composta da:

- una quota sanitaria determinata dalla normativa regionale;
- una quota sociale a carico della persona ospitata e/o dei familiari tenuti all'assistenza e/o Ente pubblico di riferimento. In ordine alla suddetta quota sociale si rinvia agli accordi specifici con l'Ente di riferimento.

#### **ART. 7**

##### **Quota sanitaria**

La Struttura riceve per le persone ospitate con regolare autorizzazione rilasciata dall'azienda sanitaria competente, la quota sanitaria indicata nell'impegnativa di ricovero.

L'Az. USL \_\_\_\_\_ corrisponderà alla Struttura, sulla base delle prestazioni erogate presso la struttura indicata nel presente accordo contrattuale, la quota sanitaria prevista dalla normativa vigente secondo i termini e le modalità fissate dalla Regione Toscana.

Relativamente alla quota sanitaria la Struttura non potrà richiedere:



firmati dal legale rappresentante della struttura o da suo delegato e validati dal Responsabile aziendale competente.

#### ART. 10

##### **Documento Unico di di Regolarità Contributiva**

L'Az. USL \_\_\_\_\_ provvederà alla liquidazione e al successivo pagamento di quanto dovuto solo se la Struttura è in regola con la contribuzione verso gli enti previdenziali risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC positivo nei confronti dei propri dipendenti).

In caso di DURC negativo l'Az. USL 10 FI attiverà il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 207/2010, trattenendo dal mandato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e versando le somme dovute all'Ente Previdenziale/Assicurativo competente, così come previsto dalla nota del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali prot. 37/2012 e della circolare n. 54/2012 dell'INPS.

Nulla sarà dovuto, in caso di DURC irregolare, per i ritardati pagamenti conseguenti al procedimento di cui sopra e la Struttura non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o interessi di mora.

#### ART. 11

##### **Copertura Assicurativa**

La Direzione della Struttura è tenuta a stipulare apposita copertura assicurativa di legge che copra:

- i danni arrecati dal personale dipendente alle persone ospitate e a terzi;
- il personale durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
- la responsabilità civile e i danni arrecati a terzi dalle persone ospitate derivanti da qualsiasi evento da esse causato nel periodo di permanenza nella Struttura;
- la responsabilità civile e i danni arrecati dalla Struttura alle persone ospitate e a terzi.

Di tali atti la Struttura è tenuta a dare formale comunicazione all'Az. USL \_\_\_\_\_

#### ART. 12

##### **Vigilanza, Controllo e Monitoraggio**

La Direzione della Struttura è tenuta a consentire il libero accesso, in tutti i locali e ambienti della struttura e alla documentazione eventualmente necessaria, agli operatori dell'Az. USL \_\_\_\_\_ aventi titolo, che sono autorizzati allo svolgimento delle attività finalizzate ai controlli ed alle verifiche di legge e dei regolamenti vigenti.

La documentazione cui entra in possesso l'Az. USL \_\_\_\_\_ è assoggettata al segreto d'ufficio e professionale ed è tutelata legalmente ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali e sensibili).

L'Az. USL \_\_\_\_\_ nell'espletamento delle attività di cui al presente articolo si atterrà alla procedura aziendale approvata con deliberazione del Direttore Generale n. 695 del 03/10/2012.

Ai fini del rispetto dei parametri di personale si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente.

### ART. 13

#### Tutela dei lavoratori

La Struttura è obbligata a erogare le prestazioni oggetto dell'accordo contrattuale nel rispetto delle norme vigenti, ivi compresa la deliberazione di GRT n. 402/2004, inerenti la tutela retributiva, previdenziale e assicurativa dei lavoratori, ivi comprese quelle relative alla regolarità contributiva, alla tenuta del libro unico del lavoro nel rispetto della normativa vigente.

E' fatto obbligo al gestore della Struttura in parola di essere in regola con la normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e di attenersi scrupolosamente alle norme del Testo Unico sulla sicurezza di cui al D.Lgs 81/08 e s.m.i.

### ART. 14

#### Tutela della privacy

La Direzione della Struttura dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla privacy e in merito alla corretta applicazione del D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), la cui applicazione non può prescindere da una lettura coordinata con l'art. 622 del codice di procedura penale e dei singoli codici deontologici (medico e IP), le parti si impegnano ad osservare le disposizioni previste dal codice sulla privacy e nello specifico convengono quanto segue:

- a) il Titolare del Trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs 196/2003, è l'Ente Gestore della Struttura. Al titolare competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento dei dati personali. Spetta al titolare l'adozione del documento programmatico sulla sicurezza, secondo quanto previsto dall'allegato B) "Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza", punto 19 del D.Lgs 196/2003;
- b) contestualmente alla stipula del presente atto, l'Ente Gestore provvede a comunicare all'Az. USL il/i Responsabile/i del trattamento dei dati personali afferenti alle attività socio-assistenziali, impegnandosi ad informarla di ogni eventuale variazione e aggiornamento;
- c) Medici di Medicina Generale assumono la figura di Responsabili del trattamento dei dati personali per i trattamenti afferenti alle attività sanitarie;
- d) gli infermieri Professionali e i Tecnici della Riabilitazione, che svolgono la loro attività ai sensi dell'art. 2 del presente articolato di accordo contrattuale, assumono la figura di Incaricati del trattamento dei dati ed operano attenendosi alle istruzioni loro impartite e sotto la diretta autorità del Titolare o del Responsabile. In particolare gli Incaricati operano nell'ambito della griglia di istruzioni riguardanti la tipologia e le finalità del trattamento, le misure di sicurezza, etc.;

Il Titolare è tenuto all'adempimento degli obblighi in materia d'informativa e consenso (se previsto).

Il Titolare, inoltre, coadiuvato dal Responsabile del trattamento per l'ambito sanitario, provvede al rilascio dell'informativa e all'acquisizione del consenso al trattamento dei dati sanitari, secondo quanto previsto dalle norme del D.Lgs 196/2003.

Il Titolare provvede, nel rispetto della normativa vigente, ad evadere le eventuali richieste di accesso agli atti, sia per quanto riguarda la documentazione amministrativa e socio assistenziale, sia per quanto concerne la documentazione sanitaria.

## ART. 15

### Obblighi e penali connessi al Sistema Informativo

La Direzione della Struttura è tenuta ad adempiere agli obblighi informativi richiesti dal Ministero della Salute e dalla Regione Toscana in relazione alle attuali normative e a collaborare, nelle modalità che le saranno richieste in base anche alle eventuali indicazioni regionali e ministeriali, con l'Az. USL \_\_\_\_\_ e gli altri enti tenuti per legge alla raccolta dei dati sulle ammissioni e sull'andamento dei ricoveri, ai fini della realizzazione di un sottoinsieme informativo sui ricoveri di persone anziane e adulte inabili, adottando la modulistica prevista e ottemperando alle disposizioni ministeriali e regionali in materia.

Qualora le modalità di rilevazione lo consentano da un punto di vista informatico (esempio inserimento dati e aggiornamento diretto su sito Web), la Struttura si impegna ad aggiornare quotidianamente i dati inerenti la gestione delle presenze/assenze per tutti i moduli attivati nella stessa Struttura e degli archivi relativi agli utenti ricoverati presso la propria Struttura.

In particolare è fondamentale che siano aggiornati a cadenza almeno annuale i dati di struttura presenti nel modello STS11 come di seguito elencati, nonché i dati di attività nel modello STS24.

#### **Dati di struttura: Modello STS11**

Se intervengono variazioni relative ai seguenti indirizzi:

- del Presidio che eroga l'attività residenziale/semiresidenziale;
- della Direzione amministrativa;
- di posta elettronica da utilizzare per le necessarie comunicazioni;

e del nominativo del referente interno per la predisposizione dei modelli ministeriali occorre che la Struttura comunichi tempestivamente le variazioni intervenute alla struttura dell'Az. USL \_\_\_\_\_ che ha predisposto il contratto al fine di far procedere all'aggiornamento dell'anagrafe ministeriale e regionale.

#### **Dati di Attività:**

**Flussi Ministeriali: Modello STS.24** da comunicare a cadenza almeno annuale (numero posti, numero utenti, utenti residenti nella Az. USL, numero di giornate per i centri diurni e numero posti, numero utenti, utenti in lista d'attesa, ammissioni nel periodo, giornate di assistenza, dimissioni per le residenze sanitarie).

Qualora l'Azienda USL \_\_\_\_\_ abbia messo a disposizione un programma di gestione informatica la Struttura s'impegna ad alimentare, per quanto concerne l'attività di competenza, il dato relativo alla gestione ad eventi della RFC 118 (non autosufficienza - prestazioni residenziali e semiresidenziali) come da normativa del Ministero della Salute progetto mattoni n.12.

In attesa della messa a disposizione del programma informatico come sopra detto, la Struttura s'impegna a trasmettere le presenze giornaliere in formato elettronico mediante file in formato pdf o



altro programma non modificabile dal destinatario (o qualora impossibilitata per validi motivi via fax) all'indirizzo risultante dall'impegnativa, nel rispetto dei termini stabiliti.

- L. 11 marzo 1988, n. 67 – art. 20 (legge finanziaria 1988);
- DPCM. 22 dicembre 1989 (atto di indirizzo e coordinamento per la realizzazione di strutture sanitarie residenziali per anziani) successivamente sostituito dal DPR 14 gennaio 1997;
- Progetto Obiettivo Tutela della Salute degli Anziani 1994-1996;
- DPCM 14 Febbraio 2001 – Decreto sulla Integrazione Socio-sanitaria;
- DPCM 29 novembre 2001 – Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza;

In caso di mancato inoltro da parte della Struttura, per quanto di competenza, dei suindicati modelli STS 11 e STS 24 entro i termini temporali previsti (attualmente 30 gennaio) saranno sospesi i pagamenti di quanto dovuto, senza alcun riconoscimento di interessi di mora o rivalutazioni, fatto salvo il diritto dell'Azienda Sanitaria di richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo contrattuale.

#### ART. 16

##### Inadempimenti – Penali

L'Az. USL effettua i controlli sul mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento mediante l'attività svolta dalla Commissione di Vigilanza di cui alla LRT 41/2005. Nel caso di riscontrate inadempienze al presente accordo contrattuale, secondo la normativa vigente in materia, l'Az. USL è tenuta a contestare per iscritto (tramite PEC) le inadempienze stesse nell'ambito delle competenze attribuite e a segnalare agli enti competenti l'inadempienza riscontrata.

Le eventuali controdeduzioni della Direzione della Struttura dovranno essere comunicate all'Az. USL entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.

La Struttura è tenuta, comunque, a rimuovere l'inadempienza entro e non oltre 30 giorni dalla contestazione, salvo diverso termine indicato dall'Azienda USL.

In caso di mancata ottemperanza l'Az. USL avvierà specifiche procedure previste dalla normativa vigente.

L'Az. USL si riserva il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo contrattuale.

#### ART. 17

##### Risoluzione e disdetta

Il presente accordo contrattuale si intende automaticamente risolto nel caso in cui venga dichiarata decaduta/revocata l'autorizzazione al funzionamento della Struttura, fin dalla data di revoca e/o venga revocato l'accredimento.

L'accordo contrattuale si risolverà "ipso facto et jure" mediante semplice dichiarazione stragiudiziale, intimata a mezzo di posta certificata (PEC), in caso di :

- a) frode accertata giudizialmente;
- b) perdita dei requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali;
- c) reiterate ipotesi di inosservanza delle norme del presente accordo contrattuale, tali da essere valutate dall'Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione;
- d) mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del presente accordo contrattuale.

Nel caso di gravi inadempienze al presente accordo contrattuale, l'Azienda USL \_\_\_\_\_ tenuta a contestare per iscritto le inadempienze stesse. Qualora la Struttura non provveda a presentare le proprie deduzioni entro il termine congruo richiesto, l'Azienda USL \_\_\_\_\_ ha facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto con la Struttura stessa, fatta salva la richiesta di risarcimento nelle sedi opportune del danno subito dall'Azienda.

#### **ART. 18**

##### **Variazioni societarie**

In caso di variazioni societarie il subentrante dovrà comunicare per iscritto tutti i dati anagrafici, la data del subentro e ogni altro riferimento/documentazione utile alla prosecuzione del rapporto, dichiarando, ai sensi della vigente normativa, di rispettare le norme vigenti in materia, quanto previsto dal presente accordo contrattuale (repertorio nr. ....) precedentemente stipulato tra l'Az. USL \_\_\_\_\_ e il precedente gestore e le eventuali integrazioni e modificazioni intercorse.

#### **ART.19**

##### **Durata**

Il presente accordo contrattuale decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2014.

Con atto aggiuntivo, che costituirà integrazione al presente accordo contrattuale, potranno essere apportate modifiche e/o integrazioni al presente atto in relazione all'introduzione di nuove norme e procedure amministrative emanate anche dalla Regione \_\_\_\_\_ ed in linea con le scelte programmatiche e finanziarie dell'Az. USL \_\_\_\_\_

Le parti concordano che il presente accordo contrattuale è stipulato nelle more delle procedure aziendali che l'Az. USL \_\_\_\_\_ intende mettere in pratica nel rispetto della normativa di cui alla LRT 82/2009.

#### **ART. 20**

##### **Norme generali**

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo contrattuale si rinvia alle normative nazionali e regionali in materia, alla deliberazione del Direttore Generale di approvazione del presente accordo contrattuale e alle norme del Codice Civile.

**ART. 21**

**Registrazione**

Il presente accordo sarà registrato in caso d'uso, a norma dell'art. 5 – comma 2° del D.P.R. 131/1986 e successive disposizioni, con oneri a carico del richiedente.



**ART. 22**

**Foro competente**

Per qualsiasi controversia in merito all'applicazione del presente accordo contrattuale riguardante l'ospitalità e le prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani non autosufficienti e adulti inabili inseriti presso la Struttura in parola è competente il Tribunale di Firenze.



Letto, approvato e sottoscritto Firenze, il 11 Aprile 2014

Per Az. USL \_\_\_\_\_

Il Direttore S.S. Gestione Servizi Amministrativi  
ad Alta Integrazione Socio-Sanitaria  
Dr ssa \_\_\_\_\_


*Ucker*

Per \_\_\_\_\_

Il Legale Rappresentante  
Sig.ra \_\_\_\_\_



(timbro e firma leggibile)



Az. USI

Per presa visione ed espressa conferma dei seguenti articoli dell'accordo contrattuale per ospitalità e prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani non autosufficienti e adulti inabili presso la Struttura Tavarnelle di Tavarnelle Val di Pesa, ai sensi dell'art.1341 e 1342 del codice civile:

- art. 3 - "Accesso preferenziale"
- art. 8 - "Conservazione del posto"
- art. 9 - "Liquidazione e pagamento fatture"
- art. 15 - "Obblighi e penali connessi al Sistema Informativo"
- art. 16 - "Inadempimenti - Penali"
- art. 17 - "Risoluzione e disdetta"

Letto, approvato e sottoscritto Firenze, li 11 Aprile 2014

Per Az \_\_\_\_\_

Il Direttore S.S. Gestione Servizi Amministrativi  
ad Alta Integrazione Socio-Sanitaria  
Dr ssa

\_\_\_\_\_

Per \_\_\_\_\_

Il Legale Rappresentante  
Sig.ra \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(timbro e firma leggibile)

ASTE  
GIUDIZIARIE.it

ASTE  
GIUDIZIARIE.it